

- 2) Non occorre più statuire sulla domanda di intervento del Consiglio dell'Unione europea.
- 3) Il sig. Thierry Mariani e gli altri ricorrenti i cui nomi compaiono in allegato sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo.
- 4) Il Consiglio sopporterà le proprie spese relative alla domanda di intervento.

(¹) GU C 138 del 19.4.2021.

Ordinanza del presidente del Tribunale dell'8 ottobre 2021 — Paccor Packaging / Commissione
(Causa T-148/21 R)

[«Procedimento sommario – Ambiente – Direttiva (UE) 2019/904 – Riduzione dell'incidenza di determinati prodotti in plastica sull'ambiente – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 – Specifiche di marcatura armonizzate per le tazze per bevande – Domanda di sospensione dell'esecuzione – Insussistenza dell'urgenza»]

(2021/C 490/54)

Lingua processuale l'inglese

Parti

Ricorrente: Paccor Packaging GmbH (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: P. Kugel e G. Dávid, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Bourgois e L. Haasbeek, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE, diretta alla sospensione dell'esecuzione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che reca disposizioni relative alle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell'allegato della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti in plastica sull'ambiente (GU 2020, L 428, pag. 57).

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

Ricorso proposto il 6 settembre 2021 — Zaytsev/Consiglio

(Causa T-563/21)

(2021/C 490/55)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Alexander Zaytsev (Minsk, Bielorussia) (rappresentante: A. Shmagin, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2021/1002 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU 2021, L 219 I, pag. 70), e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/997 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2021, L 219 I, pag. 3), nella parte in cui essi riguardano il ricorrente;